



Consiglio Regionale
del Veneto



REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE STEFANI PRESIDENTE XII legislatura

**(art. 23, deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 3.03.2015, n. 7
"Regolamento del Consiglio regionale del Veneto")**

***Approvato con deliberazione del Gruppo consiliare Stefani Presidente
n. 1 del 20 gennaio 2026***

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Definizione e norme	5
2	Sede del Gruppo consiliare regionale Stefani Presidente	5
3	Mandato del Gruppo consiliare	5
4	Composizione del Gruppo consiliare	6
5	Primo insediamento del Gruppo	6
6	Organi del Gruppo consiliare	6
7	Assemblea del Gruppo consiliare	7
8	Funzioni dell'Assemblea del Gruppo	7
9	Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare	8
10	Registro delle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare	9
11	Presidente del Gruppo consiliare	9
12	Funzioni del Presidente del Gruppo consiliare	9
13	Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Gruppo consiliare	10
14	Il Vicepresidente del Gruppo consiliare	10
15	Ruolo dei componenti del Gruppo consiliare	11
16	Volontà del Gruppo consiliare	11
17	Conduzione del Gruppo consiliare	11
18	Progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni	12
19	Interrogazioni e interpellanze	12
20	Incarichi istituzionali e di governo	12
21	Commissioni consiliari	12
22	Intergruppo consiliare	13
23	Segreteria del Gruppo consiliare	13
24	Direttore del Gruppo consiliare	14
25	Spese e rendiconto di esercizio annuale	15

26	Tracciabilità delle spese	15
27	Norma di salvaguardia	15
28	Approvazione e revisione del Regolamento	16
29	Entrata in vigore	16

Art. 1

Definizione e norme

1. Il Gruppo consiliare regionale Stefani Presidente è l'unione dei consiglieri regionali che condividono l'appartenenza politica ai valori che la contraddistinguono.
2. Il Gruppo è organismo di supporto delle funzioni del Consiglio regionale e rappresenta la proiezione nel Consiglio del partito politico, movimento politico o di altro soggetto che ha consentito l'elezione dei suoi componenti.
3. Il Gruppo consiliare regionale Stefani Presidente è l'aggregazione volontaria dei consiglieri regionali prevista dall'art. 42 dello Statuto regionale veneto. È organismo necessario e strumentale del Consiglio regionale, ma non ricade nella fattispecie dell'organo consiliare in quanto i suoi atti e le finalità perseguite non sono imputabili al Consiglio medesimo.
4. Il Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) statuto regionale, art. 42;
 - b) leggi regionali:
 - 27 novembre 1984, n. 56;
 - 21 dicembre 2012, n. 47;
 - 7 novembre 2013, n. 28;
 - c) regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale, art. 21-25;
 - d) norme statali:
 - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213;
 - DPCM 21.12.2012.
5. Il personale del Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - art. 2 bis, legge regionale 27.11.1984, n. 56;
 - art. 13, comma 1 bis, legge regionale 21.12.2012, n. 47;
 - artt. 47 e seguenti della legge regionale 31.12.2012, n. 53.

Art.2

Sede del Gruppo consiliare regionale Stefani Presidente

1. Il Gruppo consiliare regionale Stefani Presidente, di seguito il Gruppo consiliare, ha sede in Palazzo Ferro Fini dove, di norma, sono convocate le proprie riunioni.
2. Il Gruppo può essere convocato in altra sede su invito del Presidente del Gruppo.

Art. 3

Mandato del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare determina autonomamente la propria azione e le sue scelte politiche istituzionali, in coerenza con il programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni regionali.

Art. 4

Composizione del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare è costituito dai consiglieri regionali eletti nella XII e aderenti al Gruppo costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Regolamento del Consiglio Regionale del Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 e successive modificazioni e di chi ne faccia richiesta e condivida il principio politico dell'autonomia, del federalismo, della sussidiarietà e dell'autogoverno del popolo veneto.
2. Le ammissioni al Gruppo consiliare di altri consiglieri che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione e le espulsioni di consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare, sono decise dall'Assemblea del Gruppo consiliare.
3. Principi fondanti e costitutivi del Gruppo consiliare sono il rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere alla vita del Gruppo, con spirito di collaborazione e rispetto delle norme e del presente Regolamento.
4. Ogni consigliere aderente contribuisce a elaborare gli indirizzi politici del Gruppo consiliare.
5. È altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione o per singoli punti delle Commissioni consiliari.

Art. 5

Primo insediamento del Gruppo consiliare

1. La prima convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di voler far parte del Gruppo consiliare è effettuata dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio.
2. Il Gruppo consiliare si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente del Gruppo eletto nella sua prima convocazione.
3. Il Gruppo consiliare elegge inoltre un Vicepresidente.

Art. 6

Organi del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare agisce attraverso i seguenti organi:
 - a) Assemblea del Gruppo consiliare;
 - b) Presidente del Gruppo consiliare;
 - c) Vicepresidente del Gruppo consiliare.

Art. 7

Assemblea del Gruppo consiliare

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare, di seguito Assemblea, è costituita dai consiglieri regionali appartenenti al Gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Gruppo consiliare medesimo.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Gruppo e si riunisce di norma due volte al mese.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante apposito avviso, e-mail, whatsapp, sms, lettera almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea o, in casi di particolare necessità o urgenza, con un preavviso inferiore stabilito dal Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale, come indicato all'art. 5, ed è presieduta dal membro più anziano di età finché l'Assemblea non abbia effettuato l'elezione del Presidente del Gruppo.
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, di norma, delibera a maggioranza dei presenti.
6. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale e la variazione della denominazione del Gruppo, sono effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
7. Per la trattazione degli argomenti concernenti spese o per altre richieste dal Presidente, la eventuale verbalizzazione delle sedute e l'eventuale redazione delle deliberazioni, l'Assemblea si avvale del Direttore responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare.
8. Le votazioni, di norma, si svolgono per alzata di mano. Può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro quinti dei componenti del Gruppo consiliare.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 8

Funzioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare svolge le seguenti funzioni e compiti:
 - a) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo; in sede di prima nomina della legislatura il Presidente e il Vicepresidente sono nominati nella seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale;
 - b) comunica al Presidente del Consiglio l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente (art. 22, comma 2, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto);

- c) entro cinque giorni dalla costituzione del Gruppo o dalla modificazione della composizione del Gruppo stesso, su proposta del Presidente, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti (art. 27, comma 1, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto)
 - d) decide il comportamento che il Gruppo consiliare dovrà assumere sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio e sull'attività istituzionale della Regione;
 - e) approva il regolamento del Gruppo entro 30 giorni dalla sua costituzione (art. 23 Regolamento del Consiglio regionale);
 - f) approva il disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012)
 - g) approva il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo (art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012);
 - h) approva le variazioni della denominazione del Gruppo;
 - i) accetta nuove adesioni al Gruppo di consiglieri e consigliere nel corso della legislatura;
 - j) approva l'espulsione di consiglieri e di consigliere dal Gruppo nel corso della legislatura;
 - k) attua ogni altro atto assegnato al Gruppo consiliare dalla normativa regionale e statale e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può chiedere ad un Assessore regionale di riferire all'Assemblea su determinate tematiche e argomenti di sua competenza o su iniziative intraprese dalla Giunta regionale.

Art. 9

Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare

1. Le sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare non sono pubbliche.
2. Nel corso delle proprie riunioni, l'Assemblea può convocare consulenti o esperti per supportare la trattazione di argomenti complessi o specifici.
3. Con l'eccezione del Direttore responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare, non è ammessa la presenza dei soggetti di cui al comma 2 qualora la discussione riguardi persone al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza.
4. In ogni caso non è consentita la presenza di esperti o consulenti nelle sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ex decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riguardanti singole persone facilmente identificabili.
5. Le sedute dell'Assemblea possono essere effettuate anche nella forma dell'audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e venga garantita da parte dei partecipanti la riservatezza rispetto a soggetti terzi non autorizzati ad assistere. In presenza di tali requisiti l'Assemblea del Gruppo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, anche gli Assessori invitati dal Presidente del Gruppo consiliare.

Art. 10

Registro delle deliberazioni del Gruppo consiliare

1. Presso la Segreteria del Gruppo consiliare è istituito il registro delle deliberazioni dell'Assemblea nel quale le stesse, una volta numerate, sono inserite in ordine cronologico.
2. Il registro delle deliberazioni è custodito, in formato elettronico e cartaceo, dal Presidente che si avvale del Direttore responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare.

Art. 11

Presidente del Gruppo consiliare

1. Il Presidente del Gruppo consiliare è eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Qualora nella seconda votazione non si consegua la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Con l'esclusione dell'ipotesi della mozione di sfiducia di cui all'art. 13, qualora nel corso della legislatura il Presidente cessi dalla carica si procede secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 e la proposta di convocazione dell'Assemblea è disposta dal Vicepresidente e, nel caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
4. Nell'ipotesi del comma 3, l'Assemblea del Gruppo è convocata entro quindici giorni e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente e nel caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
5. Nella seduta dell'Assemblea per l'elezione del Presidente è altresì eletto il Vicepresidente.

Art. 12

Funzioni del Presidente del Gruppo consiliare

1. Il Presidente del Gruppo consiliare svolge le seguenti funzioni:
 - a) sottoscrive l'elenco dei componenti del Gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale (art. 22, c. 2, R.C.);
 - b) esercita i compiti stabiliti dalle norme e dal presente regolamento e, in particolare, convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea;
 - c) rappresenta il Gruppo consiliare nei rapporti con i partiti e le istituzioni e in ogni altra iniziativa di rilevanza esterna intrapresa dal Gruppo medesimo;
 - d) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
 - e) predispone il piano di lavoro del Gruppo da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

- f) provvede all'informazione sull'attività e sulle iniziative del Gruppo consiliare;
 - g) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - h) comunica al Presidente del Consiglio le variazioni della composizione del Gruppo consiliare (art. 22, comma 3, Regolamento del Consiglio regionale);
 - i) autorizza le iniziative e le eventuali spese del Gruppo consiliare e ne è responsabile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le spese sono autorizzate dal Vicepresidente (art. 2, comma 1, allegato A, DPCM 21.12.2012).
 - j) attesta la veridicità e la correttezza delle spese sostenute dal Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - k) sottoscrive il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - l) trasmette al Presidente del Consiglio regionale il rendiconto (art. 1, comma 10, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012 e art. 6.2, l.r. n. 56/1984).
2. Il Presidente, anche avvalendosi della collaborazione di singoli consiglieri, svolge, promuove, istruisce e organizza specifiche iniziative in attuazione del piano di lavoro e degli indirizzi politici e programmatici stabiliti dall'Assemblea.

Art. 13

Mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Gruppo consiliare

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente è sottoscritta da almeno due terzi dei componenti del Gruppo consiliare, deve contenere il nome del consigliere che si propone di eleggere in luogo del Presidente in carica ed essere sottoscritta per accettazione dal candidato o candidata proposto.
2. La mozione di sfiducia è presentata al Presidente che convoca l'Assemblea in una data non antecedente il quinto e non successiva al ventesimo giorno dalla data di presentazione della mozione.
3. La mozione di sfiducia è sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, ha luogo per appello nominale ed è approvata qualora abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea. In tal caso, contestualmente è eletto Presidente il consigliere indicato nella proposta di mozione.

Art. 14

Il Vicepresidente del Gruppo consiliare

1. Il Vicepresidente del Gruppo consiliare sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Vicepresidente gli subentra nelle funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente ha il compito di organizzare la presenza e la partecipazione dei

componenti del Gruppo consiliare ai lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari.

4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e, in particolare, sovrintende all'attività di informazione, amministrazione e comunicazione del Gruppo consiliare.
5. L'incarico di Vicepresidente decade con la conclusione o la cessazione del mandato del Presidente del Gruppo, fatta salva la *prorogatio* per il periodo di supplenza di cui al comma 2.
6. L'elezione del Vicepresidente è svolta con le medesime procedure dell'elezione del Presidente inclusa l'ipotesi, anche separata da quella del Presidente, della mozione di sfiducia.

Art. 15

Ruolo dei componenti del Gruppo consiliare

1. Ogni componente del Gruppo consiliare partecipa attivamente ai lavori del Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, all'Assemblea e alle iniziative del Gruppo consiliare.
2. Il componente del Gruppo consiliare partecipa e contribuisce alle attività del Gruppo, informa regolarmente della propria attività e di quella del Gruppo il corpo elettorale e gli organi dirigenti del partito o movimento che lo ha eletto.

Art. 16

Volontà del Gruppo consiliare

1. I componenti del Gruppo consiliare sono tenuti a rispettare e ad applicare la decisione assunta dall'Assemblea sul voto in Consiglio regionale, salvi i casi di coscienza preventivamente comunicati e motivati dal singolo Consigliere al Presidente del Gruppo consiliare.
2. Ciascun Consigliere ha la facoltà di esprimere pubblicamente, anche in sede di dibattito consiliare, informando preventivamente il Presidente del Gruppo consiliare, opinioni diverse sia prima che dopo il voto.

Art. 17

Conduzione del Gruppo consiliare

1. Il Presidente del Gruppo consiliare, coadiuvato dal Vicepresidente, predispone la partecipazione del Gruppo medesimo ai dibattiti consiliari e alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, attribuendo ai Consiglieri, secondo criteri di competenza, il compito di intervenire per esprimere la posizione del Gruppo stesso.
2. I Consiglieri del Gruppo consiliare, oltre a quelli incaricati, che intendono intervenire nella trattazione di uno specifico oggetto, lo fanno informando preventivamente il Presidente del Gruppo consiliare.
3. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione del Gruppo consiliare durante le sedute consiliari e decide, coadiuvato dal Vicepresidente, l'atteggiamento del Gruppo sulle questioni procedurali e anche su quelle di merito che, impreviste, si propongono eventualmente nel corso della seduta.

4. Alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il Presidente è portatore delle istanze dei componenti del proprio Gruppo consiliare, nonché delle esigenze concernenti il programma e il calendario dei lavori consiliari e la somministrazione dei servizi del Consiglio regionale.

Art. 18

Progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. L'iniziativa di proporre progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni al Consiglio regionale è, di norma, esercitata collegialmente dal Gruppo consiliare, anche su indicazione e sollecitazione di singoli Consiglieri, che la affida al Presidente o a uno o più Consiglieri.
2. Sui progetti di legge presentati da uno o più Consiglieri, l'Assemblea si esprime entro quindici giorni. Qualora entro tale termine non fossero presentati pareri od osservazioni tali da richiedere un ulteriore esame dell'Assemblea, il progetto si intende licenziato positivamente dal Gruppo consiliare.

Art. 19

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri del Gruppo consiliare esercitano, in piena autonomia e con propria determinazione, il diritto di formulare, individualmente o congiuntamente ad altri Consiglieri, anche di altri Gruppi, interrogazioni e interpellanze.

Art. 20

Incarichi istituzionali e di governo

1. Le eventuali candidature del Gruppo consiliare per la Presidenza delle Commissioni consiliari sono comunicate dal Presidente all'Assemblea del Gruppo.
2. I componenti del Gruppo consiliare che ricoprono incarichi istituzionali assolvono il loro mandato in un rapporto di consultazione e collaborazione con il Gruppo medesimo, nel rispetto dell'autonomia, della distinzione dei ruoli e delle competenze istituzionali.

Art. 21

Commissioni consiliari

1. I componenti del Gruppo consiliare, in adempimento all'art. 27, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, sono tenuti a far parte di almeno una delle Commissioni consiliari permanenti, di cui agli articoli dal 26 al 36 del Regolamento del Consiglio regionale medesimo.
2. La designazione dei rappresentanti del Gruppo consiliare in ogni Commissione è decisa dall'Assemblea, entro cinque giorni dalla sua costituzione o dalla modifica della sua composizione, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, tenendo conto delle preferenze dei singoli Consiglieri.
3. La partecipazione alle riunioni delle Commissioni costituisce impegno prioritario delle attività dei Consiglieri del Gruppo consiliare, che concordano preventivamente con il

Presidente del Gruppo medesimo l'eventuale non partecipazione, dandogli tempestiva comunicazione degli eventuali impedimenti.

4. In caso di assenza ai lavori delle Commissioni il Consigliere è tenuto a rilasciare apposita delega ad altro consigliere del Gruppo consiliare per assicurare la rappresentanza del Gruppo consiliare medesimo in Commissione.
5. In ogni Commissione consiliare, il Presidente del Gruppo consiliare può individuare un Delegato tra i consiglieri del Gruppo stesso, con funzioni di coordinamento e indirizzo politico dei lavori nelle Commissioni consiliari. I medesimi consiglieri collaborano con il suddetto Delegato per consentire il regolare ed efficiente svolgimento dei lavori in Commissione nonché l'attuazione delle linee programmatiche del Gruppo consiliare nelle diverse tematiche sottoposte all'esame della Commissione stessa.

Art. 22

Intergruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare Stefani Presidente, su proposta del Presidente del Gruppo può promuovere particolari forme coordinamento con altri Gruppi consiliari nella forma dell'Intergruppo, promuovendo in modo sistematico la reciproca consultazione, il coordinamento dell'attività e la collaborazione fra gli organi dei Gruppi consiliari medesimi, con particolare riferimento agli indirizzi politici e programmatici.
2. L'Intergruppo consiliare può nominare un proprio Presidente con funzioni di coordinamento e indirizzo politico e un Vicepresidente con funzioni di supporto e sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. L'Intergruppo consiliare può assumere compiti di direzione politica in merito a specifici settori di attività, affidandone la responsabilità a uno o più dei suoi componenti che vi assolvono a stretto rapporto e in esecuzione delle scelte e degli indirizzi politici degli Organi del Partito.
4. L'Intergruppo consiliare può aderire a forme stabili di coordinamento politico e collaborazione operativa con altri Gruppi consiliari aderenti, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Intergruppo medesimo adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
5. L'Intergruppo consiliare, su proposta del Presidente dell'Intergruppo stesso, può promuovere particolari forme di consultazione, raccordo e coordinamento con altri Gruppi consiliari regionali in merito a tutte le tematiche di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.
6. L'Intergruppo consiliare può designare un Direttore, scelto tra i direttori dei Gruppi aderenti all'Intergruppo medesimo, per il raccordo e l'armonizzazione dell'attività e delle iniziative istituzionali dei Gruppi consiliari facenti parte dell'Intergruppo stesso.

Art. 23

Segreteria del Gruppo consiliare

1. In conformità al disposto dell'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, il Gruppo consiliare si avvale di una Unità organizzativa denominata Segreteria, formata da personale proposto dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la conseguente nomina.

2. Il Direttore del Gruppo consiliare al quale sono affidate le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo medesimo e il relativo personale sono tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, nel rispetto della normativa vigente, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze della Segreteria del Gruppo secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo consiliare e i singoli consiglieri regionali nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa, nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuno; oltre ad attività ordinarie, quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti sempre nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuno.
5. La Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, di indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo consiliare.
6. Il personale della Segreteria opera e impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione.

Art. 24

Direttore del Gruppo consiliare

1. Il Direttore del Gruppo consiliare svolge le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo di cui all'art. 51, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'art. 51, commi 5 e 6, l.r. n. 53/2012.
3. Il Direttore del Gruppo consiliare è l'elemento di raccordo tra il Gruppo consiliare regionale e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo consiliare.
4. Il Direttore del Gruppo consiliare, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo medesimo, provvede a distribuire i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali;
5. Il Direttore del Gruppo consiliare assicura l'adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi e amministrativi afferenti alla Segreteria del Gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale. In particolare, cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, delle Agenzie, delle aziende ed enti strumentali, dei portatori di interesse e corpi intermedi.

Art. 25

Spese e rendiconto di esercizio annuale

1. Le spese sostenute dal Gruppo consiliare sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale (art. 1, comma 3, lettera a, allegato A al DPCM 21.12.2012).
2. I contributi erogati dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi (art. 1, comma 3, lettera b, allegato A al DPCM 21.12.2012).
3. Il Gruppo consiliare non può corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro (art. 3, comma 6, l.r. 27 novembre 1984, n. 56)
4. Le spese e le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono analiticamente stabilite dalle norme statali e regionali e dal Disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità approvato dall'Assemblea del Gruppo (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012).
5. In adempimento al disposto dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27.11.1984, n. 56, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 21.12.2012, n. 47, il Gruppo consiliare approva a maggioranza dei propri componenti il rendiconto di esercizio annuale.
6. Entro cinquantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo e trasmesso al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti normativi (art. 6, comma 2, l.r. 27 novembre 1984, n. 56).

Art. 26

Tracciabilità delle spese

1. I fondi eventualmente assegnati al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 4, allegato A al DPCM 21.12.2012).

Art. 27

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto della Regione del Veneto e alla normativa statale e regionale in materia di Gruppi consiliari regionali.
2. Il presente Regolamento, avente disposizioni innovative per la conduzione dell'attività e della gestione del Gruppo consiliare può essere aggiornato e integrato su proposta del Presidente o sulla base delle eventuali direttive e indirizzi che saranno emanati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 28

Approvazione e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, incluse le eventuali successive revisioni e modifiche, è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Al presente Regolamento è apposta in calce la dizione: "Approvato dall'Assemblea del Gruppo consiliare con deliberazione in data 9 novembre 2020, n. 1.

ART. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio in adempimento all'art. 23, comma 1, del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 marzo 2015, n. 7.